



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **275**
del 21-12-2023

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica anno 2023 personale dirigente del Comune di Argenta del 18/12/2023

L'anno **Duemilaventitre** e questo dì **Ventuno** del mese di **Dicembre** in Argenta, nella residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è riunita alle ore **16:00**, la Giunta Comunale

All'appello risultano:

Presenti

Baldini Andrea
Borea Sauro
Cillani Giulia
Manzoni Clara
Forte Delia
Zanotti Davide

Assenti

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Villa

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Baldini Andrea** quale **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto entro indicato.

Seduta del 21/12/2023
Nr. 275

Oggetto: Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica anno 2023 personale dirigente del Comune di Argenta del 18/12/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 193 del 16.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL per il personale dirigente del 17.12.2020, del Comune di Argenta, designando i componenti come segue:

- presidente – Segretario Generale dell'ente
- componente – Dirigente del Servizio Risorse Umane Unificato;

VISTI l'art. 40, commi 3-bis, 3-ter, 3-quinquies e 3-sexies, e l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i quali recitano:

- comma 3-bis *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";*
- comma 3-ter *"Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati";*
- comma 3-quinquies *"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di*

finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.omissis..... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicateomissis”;

- comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”;
- art. 40-bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

VISTO il CCNL 1998/2001 – Area della Dirigenza – sottoscritto il 23.12.1999;

DATO ATTO:

- che in data 22.02.2006 è stato sottoscritto il CCNL 2002/2003 relativo all’area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 14.05.2007 è stato sottoscritto il CCNL 2004/2005 relativo all’area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 22.02.2010 è stato sottoscritto il CCNL relativo al quadriennio 2006/2009 ed al biennio economico 2006/2007 dell’area dirigenziale del comparto Enti Locali;
- che in data 03.08.2010 è stato sottoscritto il CCNL 2008/2009 relativo all’area dirigenziale del comparto Enti Locali;

RILEVATO che in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’area delle funzioni Locali, triennio 2016/2018;

VISTI in particolare gli artt. 7 e 8 del CCNL Comparto FL 21.05.2018 che specificano rispettivamente le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singolo ente e i tempi e le procedure per la stipulazione dei CCI;

VISTO l’art. 57 del CCNL comparto FL 17.12.2020 che disciplina la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente in cui si stabilisce che gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le risorse indicate al comma 2 dello stesso articolo;

PRESO ATTO che:

- per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2 bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (*una tantum*) al periodo 2011-2014;

- che nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che successivamente l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 ha previsto quanto di seguito riportato:
*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”*;

VISTI:

- l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede, in relazione al salario accessorio, quanto di seguito riportato: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il D.M. 17.03.2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.”* Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

RILEVATO che con deliberazione G.C. n. 266 del 13/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state impartite le linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per giungere alla sottoscrizione del contratto integrativo di cui all’art. 8, comma 1, CCNL 17.12.2020 per il personale dirigente del Comune di Argenta parte economica anno 2023;

RILEVATO che il Fondo delle risorse destinate alla remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale del Comune di Argenta **per l’anno 2023** è stato quantificato con deliberazione G.C. n. 266 del 13/12/2023 in complessivi **€ 97.495,06**, nel rispetto delle norme sopra citate;

RILEVATO che sulla predetta delibera il Collegio dei Revisori si è espresso favorevolmente con parere n. 33 del 11/12/2023, prot. Unione n. 39607 del 12/12/2023;

RILEVATO che in data 18/12/2023 la delegazione trattante di parte pubblica e le parti sindacali sono giunte alla sottoscrizione di apposita *Ipotesi di contratto collettivo integrativo*

(CCI) del personale dirigenziale parte economica 2023, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che con prot. Unione n. 40342 del 18/12/2023 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la seguente documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) del personale dirigenziale del Comune di Argenta parte economica anno 2023:

- La Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/.](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/), opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 17/12/2020 ed i vincoli normativi.
- La delibera di G.C. n. 266 del 13/12/2023 avente ad oggetto "Costituzione Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale dirigenziale del Comune di Argenta anno 2023 - Linee di indirizzo alla Contrattazione Integrativa - parte economica - anno 2023";
- L'ipotesi di CCI parte economica 2023 per il personale dirigente del Comune di Argenta sottoscritta il 18/12/2023;

DATO ATTO che con parere n. 35 del 18/12/2023 assunto a prot. Unione n. 40453 del 19/12/2023 allegato in copia alla presente deliberazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 del Comune di Argenta per l'anno 2023, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio come precedentemente già espresso con parere n. 22 del 05/12/2023;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 18/12/2023 di CCI 2021/2023 parte economica 2023 per il personale dirigente del Comune di Argenta, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;

RITENUTO il contenuto della suddetta ipotesi del 18/12/2023 pienamente rispondente agli obiettivi dell'amministrazione e alle direttive fornite alla delegazione di parte pubblica con la menzionata deliberazione di G.C. n. 266/2023, nonché conforme ai principi e alle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia;

INTESO procedere, con la presente deliberazione, ad autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del *contratto collettivo integrativo del personale dirigenziale (CCI) parte economica 2023* di cui all'ipotesi sottoscritta il 18/12/2023;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 03.10.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 del Comune di Argenta;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19.01.2023, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (N.A.D.U.P.) 2023-2025 - art.170, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19.01.2023 dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati (art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - art.10 del D.Lgs. n.118/2011) e s.m.i;
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2023, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di gestione finanziario 2023-2025 - Approvazione assegnazione risorse finanziarie secondo l'articolazione per programmi definita nel D.U.P. 2023-2025 e s.m.i;

- la delibera di Giunta Comunale n. 181 del 14.09.2023, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad oggetto: "Piano Integrato di attività e organizzazione 2023- 2025 - Approvazione";

VISTE le modificazioni ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente intervenute attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi;

RILEVATO che la spesa connessa al finanziamento del fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2023 di cui all'art. 57 del CCNL comparto FL 17.12.2020 trova sul bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 e 2024 (per quanto non esigibile entro l'anno 2023);

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, riflettente la competenza residuale della Giunta in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DATO ATTO degli esiti dell'istruttoria condotta da Botti Eleonora;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento attesta, in merito all'istruttoria:

- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa specifica;
- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche in vigore presso l'Ente;
- che la spesa connessa al presente provvedimento è coerente con i vincoli in materia di personale e con il CCNL 21.05.2018;

VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1, e 147-bis del Decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

A voti unanimi ritualmente espressi;

DELIBERA

1. Per quanto sopra detto e qui integralmente richiamato, di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato nella persona del Segretario Generale D.ssa Valeria Villa, alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2023 relativo al personale dirigente del Comune di Argenta, sottoscritta il 18/12/2023 e di cui all'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di demandare al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento, in conformità allo stesso.

3. Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dovendo procedere alla convocazione della delegazione di parte sindacale per la firma definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2023 relativo al personale dirigente del Comune di Argenta sottoscritto il 18/12/2023.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Elena Bertarelli

Parere regolarità contabile: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Firmato in digitale
IL SINDACO
Andrea Baldini

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Villa

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.